



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Ex Sezione Distaccata di Montebelluna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. _____ promossa con atto di citazione notificato in data 18.3.2011

da

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

- parte attrice -

contro
VENETO BANCA S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. _____ giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta telematica in data 12.1.2018, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

- parte convenuta -

e con la chiamata in causa di

INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. _____ giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta telematica in data 9.1.2018, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

- parte terza chiamata -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Accogliere la domanda come proposta dall’attore e, quindi, accertata e dichiarata l’illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e addebito di commissioni di massimo scoperto e, per l’effetto, condannare la convenuta Banca Intesa SanPaolo S.p.a. a rettificare il saldo annotando e versando in conto alla attrice la somma di € 42.827,46 come indicato nella depositata perizia*



redatta dal Dott. Roma, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”

Conclusioni di parte convenuta Veneto Banca I.c.a.:

“In via principale

- Dichiararsi l'improcedibilità nei confronti di Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 83, comma 3, Testo Unico Bancario, delle domande formulate dall'attrice.

- Accertarsi e dichiararsi la titolarità sostanziale del rapporto per cui è causa e/o la legittimazione passiva in capo a Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa per tutti i motivi esposti in atti.

In via subordinata

In via preliminare di merito

Dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate da _____ per i titoli contestati attesa l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale e, per l'effetto, respingersi in parte qua le domande ex adverso proposte

In via principale

Rigettarsi le domande proposte a ll'attrice in quanto infondate.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi legittima, quantomeno a far data dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale calcolo dell'importo chiesto in restituzione della società

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

In via istruttoria

Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, nel richiamare e ribadire integralmente le osservazioni del consulente tecnico nominato da Veneto Banca S.p.a., dott. _____ insiste affinché il Tribunale voglia disporre un'integrazione di C.T.U., da operarsi mediante un ricalcolo del saldo che:

- tenga conto della capitalizzazione successiva al 01.07.2000;
- escluda tutti i versamenti intervenuti nel periodo precedente il 18.03.2001, in considerazione del decorso del termine decennale di prescrizione”

Conclusioni di parte terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a.:

“In via principale

Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.a. e/o comunque la carenza di titolarità sostanziale del rapporto per cui è causa, per tutti i motivi esposti in atti.

In via subordinata

In via preliminare di merito

Dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate da _____ per i titoli contestati attesa l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale e, per l'effetto, respingersi in parte qua le domande ex adverso proposte.



In via principale

Rigettarsi le domande proposte dall'attrice in quanto infondate.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi legittima, quantomeno a far data dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale calcolo dell'importo chiesto in restituzione della società.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

In via istruttoria

Intesa Sanpaolo S.p.a., nel richiamare e ribadire integralmente le osservazioni del consulente tecnico nominato da Veneto Banca S.p.a., dott. . insiste affinché il Tribunale voglia disporre un'integrazione di C.T.U., da operarsi mediante un ricalcolo del saldo che:

- tenga conto della capitalizzazione successiva al 01.07.2000;
- escluda tutti i versamenti intervenuti nel periodo precedente il 18.03.2001, in considerazione del decorso del termine decennale di prescrizione"

(c) Copyright Antares Srl

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla rettifica del saldo del conto corrente con essa intrattenuto, con annotazione e versamento in conto dell'importo di € 42.827,46 (così ridotto, in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto all'originario *petitum* per € 99.323,61). Allega, in particolare, che, nel rapporto di conto corrente n. intrattenuto con l'istituto di credito convenuto, quest'ultimo avrebbe applicato la prassi illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché interessi bancari ultralegali, spese fisse di chiusura trimestrale e commissioni di massimo scoperto, in assenza di alcuna pattuizione.

All'esito della produzione in giudizio, da parte della Banca, del contratto di apertura del conto corrente *de quo*, parte attrice ha rinunciato ad ogni doglianza in ordine ai lamentati interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto.

1.2 La convenuta eccepisce, preliminarmente, la carenza di interesse ad agire attoreo, avendo l'attrice corrisposto le somme che chiede in ripetizione in adempimento di un'obbligazione naturale, come tale irripetibile. Rileva, inoltre, la prescrizione del diritto di ripetizione attoreo in relazione alle somme versate nel conto antecedentemente al 18.3.2006 ovvero al 18.3.2001 (essendosi la notifica dell'atto di citazione perfezionata in data 18.3.2011).

Evidenzia come il contratto di apertura del conto corrente *de quo* indichi espressamente tutte le condizioni contrattuali ovvero la misura degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese.



Quanto alle doglianze in tema di anatocismo, ne lamenta l'infondatezza, in ogni caso a decorrere dall'1.7.2000, quando la Banca si sarebbe adeguata alla delibera CICR 9.2.2000, optando per la pari capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione alla correntista in calce all'estratto conto al 30.9.2000.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, come da ordinanza in data 4.1.2013, che qui integralmente si richiama.

Poche settimane prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'istituto di credito convenuto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa; la causa è stata, dunque, interrotta e, successivamente, riassunta nei confronti del convenuto in liquidazione coatta amministrativa e del suo successore a titolo particolare Intesa San Paolo s.p.a., subentrato nella titolarità del rapporto controverso.

Nel merito, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, risulta documentalmente come il contratto di conto corrente n. [redacted] - ancora in essere al momento dell'introduzione del presente giudizio e chiuso soltanto in data 10.9.2017 - sia stato acceso in data 28.1.1987 (cfr. doc. 10 convenuta), successivamente rinegoziato in data 4.1.1995 (cfr. doc. 11 convenuta), e come esso contenga espressa pattuizione della misura degli interessi passivi e delle commissioni di massimo scoperto; pertanto, l'indagine demandata al c.t.u. ha riguardato esclusivamente la lamentata applicazione di spese non pattuite, l'anatocismo per tutta la durata del rapporto e l'eccepta prescrizione, con richiesta al c.t.u. di ricalcolo del saldo corretto, mediante applicazione delle commissioni di massimo scoperto con periodicità annuale, in assenza di qualsiasi previsione in merito.

2.1 In particolare, quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la prassi va ritenuta illegittima. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della



giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, "*salvare*" la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo ricomprendere. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva *affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti*" (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita



automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'*opinio juris ac necessitatis*, che "non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore" (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.F. del 9.2.2000, non essendo stata provata dalla Banca la tempestiva approvazione specifica della variazione da parte della correntista e non essendo sufficienti né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo né qualsiasi diversa forma di comunicazione alla correntista del suddetto adeguamento; infatti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, del resto, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata illegittima anche con riferimento al periodo successivo al mese di luglio 2000.

Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.



Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

2.2 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha accertato che, nel corso del rapporto intercorso tra le parti - e, in particolare (tenuto conto della sola documentazione messa a disposizione dell'ausiliario), nel periodo 1.1.1998/30.9.2010 -, è stato addebitato alla correntista un importo indebito di € 41.959,42, costituito per € 14.022,65 da commissioni di massimo scoperto eccedenti la periodicità di applicazione annuale, per € 27.936,77 da interessi anatocistici, come meglio precisato nell'elaborato peritale (cfr. pag. 7), che si ritiene condivisibile in quanto congruamente motivato ed esente da vizi, al quale integralmente si rinvia.

A detti risultati il c.t.u. è pervenuto mediante utilizzo del cd. metodo sintetico, che tiene conto della sommatoria degli interessi capitalizzati dalla banca al termine di ciascun trimestre e del tasso medio sui saldi debitori applicato nel trimestre successivo, considerata la mancata produzione in giudizio degli estratti conto analitici mensili e della maggior parte degli estratti conto scalari del periodo oggetto di indagine. Si tratta di un metodo che, pur non consentendo un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto, purtuttavia è attendibile, in quanto comunque supportato da dati di partenza oggettivi; peraltro, non vi è alcuna prova di scostamenti tra i risultati cui si perviene utilizzando il metodo sintetico e quelli cui si sarebbe pervenuti, nel medesimo rapporto bancario, attraverso il cd. metodo analitico (cfr. Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 14074 del 01/06/2018). Si aggiunga che la stessa convenuta, nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 6), riconosce che *“Sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'attrice, infatti, l'unica cosa che emerge è che la Banca ha conteggiato le somme dovute a titolo di interessi e spese”*. La prova dell'effettivo addebito nel conto non risulta, del resto, necessaria, visto che parte attrice non ha formulato alcuna domanda di ripetizione.

Il predetto metodo consente di determinare l'importo degli interessi anatocistici in modo puntuale solo a condizione che, nei trimestri considerati, il conto corrente non abbia anche saldi attivi e che gli interessi anatocistici conteggiati non siano superiori agli interessi passivi addebitati dalla Banca; poiché, nel caso di specie, in



alcuni trimestri si verificavano le predette condizioni ostantive, il c.t.u. ha provveduto ad effettuare un duplice calcolo degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati nel conto corrente *de quo*, individuando una forchetta di importi all'interno della quale è senza dubbio compresa la loro quantificazione puntuale. Considerato, tuttavia, che grava su parte attrice l'onere di dimostrare l'esatta misura degli illegittimi addebiti lamentati e che detta precisa quantificazione non è stata possibile in ragione della mancata produzione in giudizio degli estratti conto mensili ovvero di tutti gli scalari, si ritiene doveroso prendere in considerazione la soluzione più prudente individuata dal c.t.u., ovvero quella che quantifica gli addebiti illegittimi in misura inferiore.

Non è stato, per contro, possibile rideterminare – come richiesto dall'attrice sin dall'atto introduttivo - il saldo corretto del conto in esame, in assenza degli estratti conto analitici, mancando, ad evidenza, il saldo contabile finale.

2.3 Tutto ciò premesso, la domanda attorea di condanna della convenuta alla rettifica del saldo non può essere accolta: da un lato, come poco sopra evidenziato, il c.t.u. non è nemmeno riuscito a calcolare il saldo corretto del conto corrente *de quo* ad una certa data, a causa della carenza documentale; dall'altro lato, l'accoglimento della domanda di rettifica realizzerebbe, di fatto, il medesimo risultato pratico di un'azione ex art. 2033 c.c., che non potrebbe, invece, essere accolta nel merito in ragione della circostanza – chiaramente emersa a seguito della riassunzione nell'odierno giudizio, in base alle difese dei due istituti di credito - che il conto corrente in questione era ancora aperto al momento dell'introduzione dell'odierno giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 798 del 15/01/2013), nonché in considerazione del fatto che l'attrice, non producendo gli estratti conto analitici, non ha dimostrato un previo pagamento delle somme che chiede le siano riaccreditate. Inoltre, statuizioni di condanna di tale tenore non sarebbero nemmeno suscettibili di essere attuate nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, avendo all'evidenza ad oggetto un *facere* infungibile, che non potrebbe essere realizzato coattivamente dall'organo esecutivo.

2.4 Ciò nondimeno, considerato che, sin dall'atto introduttivo, parte attrice ha chiesto, preliminarmente alla condanna alla rettifica del saldo, anche l'accertamento dell'illegittimità dei pretesi invalidi addebiti, appare, comunque, possibile pronunciare una sentenza di mero accertamento dell'invalidità di alcuni degli addebiti operati dalla convenuta; del resto, si ritiene che parte attrice abbia comunque interesse all'odierna pronuncia, seppur meramente accertativa, considerato che, a conto corrente ancora aperto, essa non poteva ammissibilmente proporre la diversa domanda di ripetizione di indebito, pur avendo comunque



l'interesse al ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli, al fine di veder ridotta l'entità della propria esposizione o, specularmente, di ottenere l'incremento della provvista di cui può disporre in base agli accordi contrattuali in essere. D'altro canto, l'incertezza della situazione di diritto fatta valere dal cliente, insita nell'unilaterale attuazione, da parte della banca, delle clausole di cui il cliente lamenta la nullità o l'omessa pattuizione, concretizza proprio il peculiare interesse ad agire richiesto nelle azioni dichiarative.

2.5 Per quanto concerne, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito convenuto, va rilevato che, a fronte di una pronuncia meramente accertativa di addebiti illegittimi, non ha senso alcun riferimento alla prescrizione; invero, si prescrive il diritto alla ripetizione di somme, mentre l'azione di nullità è imprescrittibile ed esercitabile a decorrere dalla singola annotazione derivante dall'esecuzione di un negozio nullo.

In ogni caso, lo stesso c.t.u. ha accertato che non sono stati prodotti in giudizio gli estratti conto analitici e che, conseguentemente, non è possibile una completa e corretta ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente *de quo* secondo il criterio del "saldo disponibile", con individuazione delle rimesse aventi natura solutoria e degli importi prescritti (cfr. pag. 7 relazione).

Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

2.6 Conseguentemente, considerato che, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società, si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 ss. l.f., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio, va dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti di Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

2.7 Quanto alla posizione della terza chiamata Intesa San Paolo s.p.a., quest'ultima, a seguito della riassunzione del giudizio successiva alla sua interruzione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che "*il contenzioso pregresso al Contratto, come quello oggetto di causa, seppure riguardante un rapporto bancario estinto in un momento successivo al Contratto, non può intendersi incluso nel Contenzioso Pregresso ceduto, in quanto estraneo al futuro "esercizio dell'impresa bancaria", costituendo un potenziale puro onere del*



tutto identificabile con le “passività, rischi ed effetti” che Intesa Sanpaolo non ha inteso addossarsi e che mai ha espressamente accettato”.

Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, nella comparsa di risposta successiva alla riassunzione, ha eccepito, a propria volta, il proprio difetto di legittimazione passiva, in virtù di quanto previsto dall’art. 3.1.2. lett. (b), punto (vii) del Contratto di Cessione di Ramo d’Azienda del 26 giugno 2017, in base al quale sono stati ceduti da Veneto Banca S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. i rapporti giuridici ivi indicati e i “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione” del Contratto, incluso quello di cui al presente giudizio. Nelle conclusioni formulate all’udienza di precisazione delle conclusioni, per contro, ha riconosciuto la propria legittimazione passiva.

La natura meramente accertativa della pronuncia che viene emessa al termine del presente giudizio rende essenzialmente superflua ogni decisione in ordine all’individuazione del soggetto titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, dunque, del soggetto dotato di legittimazione passiva, se non ai fini della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.

A detto fine, si rileva come l’art. 3, n. 1, par. C, del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, convertito in Legge n. 121 del 31 luglio 2017, abbia precisato e identificato cosa abbia costituito oggetto di cessione da Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. a Banca Intesa S.p.a. e cosa, invece, sia rimasto escluso, statuendo che “*Restano in ogni caso esclusi dalla cessione [...]c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività*”.

A *contrariis*, devono, dunque, ritenersi incluse nella cessione le controversie già pendenti al momento dell’intervenuta liquidazione coatta amministrativa, come confermato, del resto, dall’art. 3.1.2., lett. b), vii), dell’accordo di cessione, tanto valorizzato dalla terza chiamata, il quale annovera tre le “passività incluse” proprio “i contenziosi civili (e relativi effetti, negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione”. Non può, pertanto, residuare alcun dubbio in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di Intesa San Paolo s.p.a.

Si aggiunga che, nel caso di specie, non solo la controversia era già pendente alla data del 25.6.2017, ma il conto corrente di cui si discute era ancora aperto, tanto che, sino alla sua chiusura, intervenuta in data 10.09.2017, esso è stato gestito - come tutti i conti correnti già accesi presso Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza -, seppur solo per alcune settimane, proprio da Intesa San



Paolo s.p.a. Alla luce di detta circostanza, appare inconferente la stessa difesa della terza chiamata secondo la quale il rapporto di conto corrente *de quo* dovrebbe ritenersi escluso dalla cessione in quanto estraneo al futuro “*esercizio dell’impresa bancaria*”: un conto corrente aperto e attivo al momento della cessione - del cui saldo alla data del 25.6.2017 la convenuta, peraltro, nulla ha precisato - non può, infatti, che essere considerato come passività o attività inclusa, in quanto funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria. Del resto, in una controversia analoga recentemente decisa da questo Giudice, avente ad oggetto un rapporto di conto corrente ancora aperto al momento dell’intervenuta liquidazione coatta amministrativa, Intesa ha accettato il contraddittorio senza nulla eccepire, di tal che la posizione difensiva assunta nell’odierno procedimento appare quanto meno contraddittoria.

Conseguentemente, deve essere accertato che, nell’ambito del rapporto di conto corrente n. dedotto in giudizio dall’attrice - già intercorso con Veneto Banca s.p.a., successivamente ceduto a Intesa San Paolo s.p.a. - e, in particolare, nel periodo 1.1.1998/30.9.2010, è stato addebitato alla correntista un importo illegittimo pari ad € 41.959,42, di cui € 14.022,65 a titolo di commissioni di massimo scoperto eccedenti la periodicità di applicazione annuale ed € 27.936,77 a titolo di interessi anatocistici.

3.1 Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ragione dell’accoglimento della domanda attorea limitatamente al richiesto accertamento, peraltro per un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato nell’atto introduttivo, sussistono gravi ragioni affinché le spese di lite vengano compensate tra le parti per la quota di 1/2 e poste a carico di parte convenuta per la restante metà, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari; esse sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall’Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del “*decisum*” (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell’11/09/2007, oggi recepito dall’art. 5, co. 1, del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, dell’attività istruttoria svolta (espletamento di consulenza tecnica d’ufficio), nella misura indicata in dispositivo, corrispondente ai parametri medi dello scaglione di riferimento.

3.2 Per i medesimi motivi, anche le spese del consulente tecnico di parte attrice, documentate in allegato alla memoria di replica attorea per l’importo di € 3.318,62, vanno poste a carico di parte convenuta per la sola quota di 1/2,



trattandosi di allegazione difensiva tecnica, per cui rientrano tra quelle che la parte vittoriosa (o meglio, nel caso di specie, il suo procuratore alle liti) ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr., anche di recente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013).

3.3 Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) dichiara l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti di VENETO BANCA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;

2) dichiara che, nel rapporto di conto corrente n. dedotto in giudizio dall'attrice, nel periodo 1.1.1998/30.9.2010, è stato addebitato alla correntista un importo illegittimo pari ad € 41.959,42;

3) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. definitivamente a carico di parte attrice e di parte terza chiamata INTESA SAN PAOLO S.P.A. nella misura del 50% ciascuna;

4) condanna parte terza chiamata INTESA SAN PAOLO S.P.A. a corrispondere al procuratore di parte attrice AVV. FABIANI le spese di lite sostenute, liquidate – quanto alla quota di 1/2 - nell'importo di € 3.627,00 a titolo di compenso e di € 334,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese per la consulenza tecnica di parte per l'importo di € 1.659,31; spese compensate per la restante metà.

Treviso, 06/10/2018

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

